



## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI**

### **INDICE**

- ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 PROGRAMMI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
- ART. 3 MODALITA' E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO
- ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO
- ART. 5 MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
- ART. 6 MODALITA' E CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
- ART. 7 DECADENZA DAL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO
- ART. 8 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 9 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

### **ART. 1**

#### **FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è finalizzato, nel rispetto delle disposizioni e dei principi fissati dalla normativa vigente, a disciplinare i criteri di impiego delle somme introitate relative alle opere di urbanizzazione secondaria, nonché a promuovere e a sostenere economicamente la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti.

### **ART. 2**

#### **PROGRAMMI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO**

Ai sensi del Regolamento sono ammessi al contributo i programmi di intervento riguardanti le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi di seguito indicate:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, ricreative, sociali e di ristoro e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;

d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla confessione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali;

e) ogni altra attrezzatura di interesse comune per servizi religiosi, che sia prevista dalla normativa vigente e che non sia connessa ad attività commerciali che configurino esercizio di impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR.

Il programma di intervento deve essere conforme alle previsioni urbanistiche vigenti.

### **ART. 3**

#### **MODALITA' E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO**

Il contributo è finanziato dal Comune di Monza, nel rispetto della normativa vigente in materia, mediante l'accantonamento annuale, nel bilancio comunale, in apposito fondo, il cui importo è pari a quanto determinato dalla legge.

### **ART. 4**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO**

Le richieste per la partecipazione all'erogazione del contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente istituzionalmente competente, dovranno pervenire, secondo le modalità riportate sul sito istituzionale del Comune di Monza, al Settore adeguatamente individuato ed entro il termine del 30 giugno di ciascun anno solare, corredate dalla seguente documentazione:

- a) Progetto con tavole di inquadramento urbanistico che rapportino l'area al quartiere in cui la stessa è inserita, con indicazione della situazione dello stato di fatto e delle relative norme del P.G.T.;
- b) Relazione tecnica illustrativa (firmata dal progettista);
- c) Fotografie a colori ed ogni altro documento ritenuto utile per l'esame della domanda;
- d) Previsione dettagliata della spesa necessaria comprensiva di ogni onere di legge (firmata necessariamente dal progettista);
- e) Indicazione di tutte le fonti di finanziamento previste (firmata dal legale rappresentante dell'Ente);
- f) Per gli interventi di ristrutturazione, relazione sulle condizioni attuali dell'edificio, sull'importanza dello stesso dal punto di vista storico, artistico e architettonico, sottoscritta

dal progettista;

g) Per le Parrocchie, il benessere per la presentazione della domanda di partecipazione all'erogazione del contributo.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, su domanda del responsabile del procedimento ovvero per autonoma iniziativa dei richiedenti, possono essere regolarizzati o integrati i contenuti della domanda stessa.

## ART. 5

### MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Amministrazione comunale, ogni anno, entro il 30 novembre o secondo quanto disposto dalla normativa, dopo aver verificato che gli interventi proposti nei programmi presentati rientrino tra quelli previsti dalla legge, provvede a stilare e ad approvare la graduatoria per la concessione dei contributi e a ripartire i predetti contributi tra gli Enti che ne abbiano fatto domanda.

La graduatoria è approvata con Delibera Giunta Comunale.

Nella formazione della graduatoria è data priorità ai programmi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio artistico ed architettonico esistente di particolare valore storico-culturale.

Il contributo massimo erogabile è pari al costo degli interventi proposti nella domanda di contributo.

Il contributo è diviso in due quote che vengono distribuite in modo differente:

$$C_{20} = 20\% \times C$$

$$C_{80} = 80\% \times C$$

Con C si intende la somma totale accantonata per l'erogazione dei contributi finalizzati alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi

Il 20% (venti per cento) della somma accantonata  $C_{20}$  viene suddivisa in parti uguali tra le confessioni religiose che hanno presentato domanda di contributo:

$$C_{20,i} = \frac{C_{20}}{N}$$

Con:

$C_{20,i}$ : quota spettante alla confessione religiosa  $i$  derivante dalla ripartizione del 20% della somma accantonata

N: numero domande di contributo nell'anno di riferimento

Il restante 80% (ottanta per cento) della somma accantonata  $C_{80}$  viene suddivisa tra le confessioni religiose che hanno presentato domanda di contributo, in base al rapporto tra l'ammontare dei lavori

indicati nei preventivi depositati a corredo delle singole domande e il totale di tutte le richieste di contributo presentate:

$$C_{80,i} = \frac{R_i}{\sum_{i=1}^N R_i} \times C_{80}$$

Con:

$C_{80,i}$ : quota spettante alla confessione religiosa  $i$  derivante dalla ripartizione dell'80% della somma accantonata

$R_i$ : importo richiesto nella singola domanda  $i$

$N$ : numero domande di contributo nell'anno di riferimento

Qualora non pervengano richieste di contributo, il fondo sarà utilizzato dal Comune per altre opere di urbanizzazione.

## ART. 6

### MODALITA' E CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi, come approvati secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sono erogati su istanza dei beneficiari, che deve pervenire entro il termine di tre anni dalla data della deliberazione di Giunta Comunale che ne ha approvato l'assegnazione.

L'istanza per l'erogazione del contributo deve essere comunque trasmessa entro il termine di sei mesi dalla conclusione dei lavori e corredata della seguente documentazione:

- Indicazione del provvedimento che ha assentito gli interventi edilizi;
- Autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali relativamente ai beni sottoposti a monumentale;
- Autorizzazione paesaggistica per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico;
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente religioso relativamente ad altri finanziamenti pubblici, in parte capitale o in conto interessi, richiesti o già erogati per il programma presentato;
- Dichiarazione la parte del progettista dell'avvenuta esecuzione dei lavori controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente religioso;
- Copie delle fatture quietanzate relative all'esecuzione dei lavori;
- Dichiarazione di responsabilità per la concessione di contributi non soggetti a ritenuta debitamente compilata e sottoscritta e con applicata una marca da bollo da € 2,00;
- Modello di tracciabilità ex art. 3 legge n.136/2010 debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente religioso con allegato documento di identità;

Il beneficiario potrà presentare motivata domanda di proroga dei termini in argomento, sostenuta da oggettive motivazioni.

La quota di contributo suddivisa in parte uguali tra le confessioni religiose ( $C_{20,i}$ ) viene erogata a condizione che le fatture depositate attestino spese di importo pari a tale quota. La precitata quota di contributo può essere erogata anche in acconto; in tal caso la documentazione contabile comprovante le spese sostenute dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla fine dei lavori.

La quota di contributo suddivisa proporzionalmente ( $C_{80,i}$ ) viene erogata a condizione che le fatture depositate attestino la completa realizzazione dei lavori dichiarati nei preventivi allegati alla richiesta di contributo. Qualora non vengano realizzati completamente i lavori preventivati la quota variabile del contributo viene rideterminata ricalcolandone la percentuale.

Di quest'ultima quota di contributo (80% della quota prevista per legge da elargire come contributo) può essere erogata anch'essa in acconto nella misura massima del 30% della stessa, qualora si sia ottenuto il titolo abilitativo edilizio - se necessario - e avviati i lavori.

Le eventuali economie relative ai contributi erogati ogni anno verranno ripartite tra le confessioni che avevano presentato richiesta di contributo nel medesimo anno, ricalcolandone qualora necessario la percentuale di competenza.

Nel caso in cui il programma risulti beneficiario di altri finanziamenti pubblici, in parte capitale o in conto interessi, i cui importi, unitamente a quelli del contributo comunale, superino le spese effettivamente sostenute per l'intervento, il finanziamento comunale sarà diminuito sino alla concorrenza dell'importo delle citate spese.

I pagamenti verranno disposti mediante determinazione dirigenziale, previa verifica da parte degli Uffici competenti, della documentazione relativa all'esecuzione dei lavori.

## **ART. 7**

### **DECADENZA DAL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO**

La decadenza del contributo avrà origine qualora:

- non siano realizzate le opere finanziate entro il termine di tre anni dalla data di deliberazione di assegnazione dei relativi contributi, ovvero entro il maggior termine proposto e approvato dal Comune;
- non presentino nei termini la documentazione di cui al precedente art. 6, senza giustificato motivo;

La dichiarazione di decadenza dal beneficio di cui al precedente comma è pronunciata con determina dirigenziale, sentita preventivamente e nelle forme di legge ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, l'autorità religiosa alla quale verranno motivate e comunicate le ragioni ostative per l'erogazione del

contributo.

## **ART. 8**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento si applica alle domande di contributo già depositate alla data di approvazione dello stesso ma di cui non è ancora stata definita la graduatoria di assegnazione, nonché a quelle che verranno depositate negli anni a venire.

I contributi già erogati negli anni precedenti i cui lavori non si sono conclusi, che non termineranno entro il termine di tre anni dalla data di assegnazione o entro un maggior termine qualora accordato dal Comune, si riterranno decaduti.

La dichiarazione di decadenza dal beneficio di cui al precedente comma è anch'essa pronunciata con determina dirigenziale, sentita preventivamente e nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, l'autorità religiosa alla quale verranno motivate e comunicate le ragioni ostative per l'erogazione del contributo.

Le eventuali economie relative ai contributi erogati ogni anno verranno ripartite tra le confessioni che avevano presentato richiesta di contributo nel medesimo anno, ricalcolandone qualora necessaria la percentuale di competenza.

## **Art. 9**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore entro il termine di mesi tre dalla intervenuta sua approvazione e conseguente pubblicazione.

Il presente regolamento è stato approvato con atti consiliari n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_